

ALLEGATO C –

A. Norme tecniche.

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali e provinciali si applicano le norme previste dal D.Lgs. 285 del 30.4.92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 (Regolamento di Attuazione), le norme a carattere nazionale emanate in attuazione alle specifiche materie.

B. Opere soggette a concessione, autorizzazione e nulla-osta.

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come:

- apertura o modifica di accessi, o diramazioni;
- apertura accessi ad impianti carburanti;
- tombatura fosse laterali;
- occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;

Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

Necessitano di preventiva autorizzazione opere come:

- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- scavi e depositi di qualsiasi tipo o interventi vari, anche a carattere temporaneo, realizzati all'interno della fascia di rispetto stradale;
- occupazioni con palchi, banchi di vendita ed altro.

Necessitano di Nulla-Osta tecnico:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);
- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;
- pensiline per attesa mezzi di linea;
- installazioni di postazioni autovelox;
- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;
- tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Si considerano permanenti le seguenti opere:

- 1.chioschi, edicole, casotti e simili;
- 2.pensiline, vetrine portanti pubblicità;
- 3.accessi e diramazioni;
- 4.occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti, quali acqua, gas, energia elettrica e simili;
- 5.occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;
- 6.occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;
- 7.occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e

manufatti vari.

Si considerano occupazioni temporanee quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze.

Si riassumono nelle seguenti:

- 1.ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;
- 2.banchi, veicoli, mostre, capannoni, stand pubblicitari;
- 3.tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;
- 4.parchi divertimento per spettacoli viaggianti;
- 5.arredi, compreso recinti con piante ornamentali all'esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali;
6. rastrelliere per biciclette,
- 7 parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati , eccedenti le aree già occupate;
- 8.materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

C. Condizioni e durata.

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap.

Nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento , nonché la durata dello stesso.

Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente; eventuali opposizioni, dovranno pervenire in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle concessioni per occupazioni permanenti non può superare gli anni 29 anni ai sensi di quanto stabilito all'art. 27, co. 5 del codice della strada.

La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari; non potrà in ogni caso superare i 29 anni.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate, limitatamente alle specifiche competenze e non esime i singoli concessionari dal rispetto di ogni altra normativa inerenti lo specifico intervento facendo salvi diritti di terzi.

Rimane l'obbligo del concessionario riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse , con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche , imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario.

Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amministrazione.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione, può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

D. Accessi e diramazioni.

La materia è disciplinata dall'art. 22 del codice della strada.

E' consentito aprire un solo accesso ad ogni proprietà (nel lasciare i provvedimento per l' accesso si adotterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ad ogni proprietà); l'apertura di un accesso o diramazione

rimane subordinata al rispetto delle condizioni stabilite oltre dall'art. 22, comma 9, del C.d.S. anche di quelle stabilite all'art. 45 del regolamento di attuazione, nonché di quanto previsto da D.M. 5.11.2001 e Decreto 19/04/2006.

In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati.

Il rilascio dell'autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata alla realizzazione di aree destinate a parcheggi.

I concessionari sono obbligati a realizzare e mantenere le opere necessarie per l'accesso, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico a servizio della strada, né le caratteristiche plano-altimetriche del tronco stradale.

Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie o acque sulla sede stradale.

L'apertura di nuovi accessi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità, anche interna.

Documentazione a corredo della domanda:

-corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;

-estratto di mappa catastale;

-stralcio urbanistico;

-pianta particolareggiata (scala 1/50 – 1/100) allo stato attuale, di progetto e sovrapposto dell'accesso con riportata la larghezza dello stesso misurato sul fronte strada ed in corrispondenza del cancello ed indicazione del confine della proprietà; l'accesso dovrà essere arretrato rispetto al bordo bitumato della carreggiata stradale raccordato alle stessa mediante raccordi a quarto di arco di cerchio al fine di agevolare le manovre per l'uso dell'accesso senza creare pericolo e intralcio per la circolazione;

-planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;

-verifica dei triangoli di visibilità con metodi analitici e grafici riportando sulla planimetria in scala idonea il valore della distanza di arresto (spazio di frenata + spazio di reazione) di cui al D.M. 5.11.2001 e D.M. 19.04.01006 relativi alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

-sezione trasversale in asse all'accesso con indicazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'accesso e particolari delle opere di raccordo tra il piano dell'accesso ed il piano viabile;

-relazione tecnico-descrittiva delle opere e loro uso;

-titolo di proprietà dell'area su cui insiste l'accesso e dichiarazione di eventuali servitù a favore di terzi;

-documentazione fotografica;

-eventuale concessione edilizia in copia in caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di nuova realizzazione;

-copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;

-in caso si tratti di regolarizzazione di accesso esistente a distanza difforme da quanto previsto all'art. 45, co.3 del DPR 495/92, l'utente dovrà produrre autocertificazione nella quale venga dichiarata la data di apertura dell'accesso, unitamente ad una dichiarazione rilasciata dal competente ufficio Comunale o in alternativa atto di asseveramento di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, da cui risulti accertata la data di esistenza dell'accesso.

E. Recinzioni, piantumazioni, alberature e siepi.

La materia è disciplinata dall'art. 16 e 18 del codice della strada e art. 26 del DPR 495/92. Le norme di cui al capoverso precedente trovano applicazione sui tratti di viabilità extraurbana al di fuori dei centri abitati formalmente individuati.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione eventuale dell'accesso se presente;

-estratto di mappa catastale;

-stralcio urbanistico se area fuori centro abitato ma posta all'interno di zona destinata a trasformazione dallo strumento urbanistico adottato;

-pianta particolareggiata (scala 1/50 – 1/100) allo stato attuale, di progetto e sovrapposto con riportata la particella su cui insiste l'opera, il confine della proprietà, la progressiva chilometrica di inizio intervento e l'estesa dello stesso sul fronte strada;

-sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento (scala 1:50 – 1:100) con indicata la strada, l'altezza dell'opera (muro o recinzione) e la distanza della stessa dal confine stradale; dovrà essere predisposta una sezione per ciascuna variazione dei luoghi;

-elaborato grafico quotato dei particolari;

-calcoli statici per muri di sostegno o attestazione di deposito al Genio Civile;

-sezione trasversale con indicazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e particolari delle eventuali opere di raccordo con piano viabile;

-Titolo di proprietà del richiedente;

-Documentazione fotografica;

-Relazione tecnica.

La piantumazioni di alberature e siepi è soggetta alle stesse norme e limitazioni stabilite per le recinzioni.

F. Pensiline attesa bus.

Tali opere disciplinate dall'art. 20 del codice della strada, si intendono assimilate alle recinzioni o interventi similari quali piantumazioni, tende parasole ecc.

La documentazione a corredo della domanda è quelle indicata per le recinzioni. In aggiunta è necessario indicare le dimensioni della pensilina in pianta, la distanza dalla carreggiata, e le opere di corredo (es. golfo di fermata, dimensioni piattaforma ecc.)

G. Tende parasole.

Assimilate alla casistica precedente rimane stabilita la stessa documentazione avendo cura di indicare negli elaborati la ampiezza (profondità) del manufatto e l'altezza libera dal piano viabile.

H. Conduitture longitudinali e trasversali sotterranee ed aeree.

Tali opere disciplinate dagli artt. 26 e 28 del codice della strada che stabilisce criteri e necessità, oltre agli obblighi derivanti per i concessionari dei sottoservizi.

Le conduitture aeree sono soggette alle norme previste all'art.66 e 67 del D.P.R. 495 , precisando che la profondità minima misurata dal piano di rotolamento di cui al comma 3, non può essere inferiore a m. 1,00 , mentre l'altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni delle normative tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L' ente proprietario della strada si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento delle conduitture secondo quanto previsto all'art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

-corografia dei luoghi e planimetria catastale 1:2000;

-planimetria d'insieme, scala adeguata (1:200 o 1:500), con riportato l'intero tracciato della linea, sia sotterranea che aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine di ciascun intervento, e nel caso di linee aeree la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progressive chilometriche di ciascun sostegno;

-sezioni trasversali in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare la distanza degli scavi dalla carreggiata e/o l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile oltre alla posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale; le sezioni dovranno essere in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche dei luoghi interessati dalla posa, dai pozzetti o dai sostegni. Inoltre deve essere indicato il numero dei servizi da posare e le eventuali opere di presidio necessarie oltre alle opere d'arte presenti.

Eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le conduitture in attraversamento devono essere collocate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunneling, e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

I. Muri di sostegno.

Tali opere disciplinate dall'art. 30 del codice della strada che stabilisce doveri ed obblighi dei proprietari di

fabbricati e muri fronteggianti le strade. La riparazione o costruzione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi anche nel caso le opere siano realizzate, in sede di costruzione di nuove strade, dall'ente cui appartiene la strada.

Le distanze da rispettare dal confine stradale per le realizzazioni di nuovi muri, in funzione dell'altezza del manufatto rimangono quelle stabilite all'art. 26 del DPR 495/92.

Documentazione a corredo della domanda:

- Planimetria catastale 1:2000;
- planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l'estesa, in ml, dell'opera da realizzare sul fronte strada;
- il confine della proprietà (identificato come stabilito all'art. 3 co.1 punto 10) e la distanza dell'opera da realizzare dal confine di proprietà stradale.
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente. Dovranno inoltre essere evidenziate le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con particolari di raccordo al piano viabile;
- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;
- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell'avvenuto deposito al Genio Civile;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica.
- Indicazione della presenza di eventuale accesso dalla strada provinciale e/o regionale alla proprietà

L. Ampliamenti in fascia di rispetto stradale – Escavazioni.

Tali interventi sono regolamentati dall'art. 26 del DPR 495/92; in particolare si richiamano i commi 2 e 3 del predetto articolo per quanto attiene gli ampliamenti mentre per le escavazioni si prende a riferimento il comma 1. Per quanto attiene alle escavazioni si evidenzia che la distanza minima da rispettare, dal confine stradale, per qualsiasi tipo di scavo lateralmente alla strada non può essere inferiore alla profondità dello scavo e comunque mai inferiore a m.3.00.

In relazione ad eventuali interventi per ampliamenti, nuove costruzioni o ricostruzioni, fuori dai centri abitati, nelle more della classificazione delle strade prevista all'art. 2 co. 8, del D.Lgs. 285/92, ai sensi dell'art. 234 co.5 del medesimo decreto, si applicano le disposizioni di cui al DM 1404/68.

Le predette disposizioni si intendono efficaci qualora l'intervento ricada fuori dai centri abitati e fuori dagli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali; qualora invece l'edificazione ricada fuori del perimetro del centro abitato ma all'interno di insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici, nel caso che detti strumenti siano suscettibili di attuazione diretta, si applicheranno le norme da questi dettate evidenziando che le minori distanze da questi previste sono connesse alla previsione di espansione del centro abitato e non solo alla presenza di un piano regolatore. In relazione alla classifica delle strade si rammenta che l'Art. 26 co.2 del DPR 495/92 è di fatto sovrapponibile all'art. 3 del DM 1404/68 e ne mantiene un impianto simile, sostituendo alle categorie A,B,C e D, le tipologie A,B,C, ed F secondo le definizioni di cui all'art. 2 co.2 del codice, salvo l'introduzione di ulteriore norma per le strade "vicinali" di tipo F.

Per gli edifici preesistenti situati all'interno di fasce di rispetto a protezione del nastro stradale sono consentiti unicamente interventi non ricompresi nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade; conseguentemente per essi sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali ampliamenti NON fronteggianti la strada.

M. Condoni per manufatti realizzati in fascia di rispetto stradale.

Gli interventi oggetto di condono di cui alla L.47/85 rimangono assoggettati alle direttive emanate dal Ministero LL.PP. con Circolare 17 giugno 1995 n. 2241/UL (G.U. 18/08/95 suppl. ord. N. 192) con particolare riferimento al capitolo 7 "opere costruite su aree sottoposte a vincolo".

Documentazione a corredo della domanda:

- Planimetria catastale 1:2000 con indicazione della proprietà su cui insiste l'intervento;
- Planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l'estesa, in ml, dell'opera da realizzare sul fronte strada;
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto da realizzare e la distanza dello stesso dal confine stradale; per gli scavi indicare la profondità degli stessi.

-Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;

-Titolo di proprietà;

-Documentazione fotografica;

-Relazione tecnica.

-In caso di ampliamenti occorre presentare stralcio strumento urbanistico e norme tecniche di attuazione.

N. Occupazione permanente suolo.

Rientrano in tale categoria opere tipo camerette, pozzetti cabine Telecom ed Enel, installazione antenne telefonia-installazione edicole o chioschi, ecc.) che trovano collocazione in proprietà demaniale e sono interventi regolamentati dall'art.20 co.2 del D.Lgs 285/92 dall'art. 26, commi 7 e 8 del regolamento nonché di quelli di cui all'art. 16 co. 2 del codice.

Documentazione a corredo della domanda:

-Planimetria catastale con indicazione dell'area della quale si chiede l'occupazione;

-Planimetria d'insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata , l'area da occupare e la relativa superficie e l'esatta progressiva km.ca della localizzazione;

-Sezione trasversale che rappresenti l'ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;

-Relazione tecnico descrittiva;

-Titolo del richiedente;

-Documentazione fotografica.

O. Occupazione temporanea.

Rientrano in tale categoria opere legate ad attività edilizia quali ponteggi, pedane, aree cantiere, banchi per la vendita ambulante, ecc.).

Le norme cui fare riferimento sono quelle stabilite agli articoli 20, 21 del D.lgs 285/92 nonché quelle disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 del regolamento di attuazione.

Documentazione a corredo della domanda:

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l'ubicazione del area di cui si chiede l'occupazione ed il confine della proprietà privata;

- Planimetria d'insieme, con evidenziata la superficie, espressa in mq, di suolo pubblico di cui si chiede l'uso, l'esatta progr.va Km.ca dell'area interessata dall'intervento richiesto;

-Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare, la sua posizione rispetto al piano viabile nonché la ampiezza della carreggiate non impegnata dall'occupazione;

-Periodo per il quale si chiede l'occupazione espresso in giorni;

-Documentazione fotografica.

-Nel caso la richiesta sia inerente ponteggi allegare PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio – D.Lgs. 235/2003)

P. Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi.

1.La norma cui fare riferimento è l'art. 24 del codice della strada e gli artt. 60 e 61 del regolamento di attuazione. Nelle more della redazione, da parte del Ministero competente, delle norme funzionali e geometriche e degli standard dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio , come previsto dall'art. 60, co. 4, del predetto

regolamento di attuazione, per il rilascio delle concessioni per tali servizi, con il presente regolamento si adottano in linea generale, in accordo con la legislazione regionale, le norme ed i criteri previsti dall'Ente Anas per le strade statali, individuando le seguenti classificazioni:

a-Stazioni di servizio in fregio a strade a quattro corsie;

b-Stazioni di servizio in fregio a strade a due corsie;

I criteri localizzativi delle aree di servizio rimangono quelli stabilite nelle circolari emanate da Anas per la rete stradale statale; sono abolite invece le distanze minime tra impianti, ancorché collocati sulla stessa direttrice di marcia a seguito delle modifiche introdotte con l'aggiunta del co. 5 bis all'art. 24 con la Legge 120/2010 conseguente la L.133/2008.

La predetta modifica prevede che per la sola rete autostradale, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, l'ente proprietario o concessionario, stabilisca in fase di progettazione la presenza, e quindi il numero, delle pertinenze di servizio.

A mero titolo esemplificativo si riassumono le principali limitazioni.

E' vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti:

-in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a m. 95 per le strade ad unica carreggiata e due corsie (ridotta a m.12 nei centri abitati) misurati dall'estremità dell'accesso più vicino, mentre tale distanza è stabilita in m. 150, per le strade carreggiate separate ed a quattro corsie e per gli itinerari internazionali;

-lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a m. 300;

-in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;

-a distanza inferiore a m. .95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a m.100 per le due corsie e inferiore a m. 150 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a m.100.

Per le strade extraurbane principali – tipo B, si stabilisce che:

Nel caso in cui l'area di servizio sia localizzata subito prima di una galleria, la distanza tra la sezione di fine della corsia di accelerazione dall'area di servizio e la sezione di imbocco della galleria non può essere inferiore a 200 metri.

Nel caso in cui l'area di servizio sia localizzata subito dopo una galleria, la distanza fra la sezione di uscita della galleria e la sezione di inizio della corsia di decelerazione per l'area di servizio non può essere inferiore a 300 metri, prestando particolare attenzione alla compatibilità del segnalamento di preavviso dell'area di servizio in funzione della lunghezza della galleria.

La distanza da eventuali svincoli per le strade a quattro o più corsie identificate quali "extraurbane secondarie – Tipo C" da applicare sarà di mt. 150;

La localizzazione delle aree di servizio deve risultare compatibile con le distanze di sicurezza prescritte da normative specifiche per le linee elettriche ed impianti ferroviari.

Le aree di servizio dovranno essere fruibili per entrambe le direzioni di marcia e potranno essere fronteggianti o sfalsate. Si dovrà prevedere nello spartitraffico centrale della strada, in aggiunta alla barriera di sicurezza una idonea recinzione invalicabile per una lunghezza complessiva pari al fronte dell'area di servizio e delle corsie di decelerazione ed accelerazione.

L'impianto per la distribuzione dei carburanti per autotrazione dovrà essere realizzato prevedendo una effettiva separazione dei flussi delle autovetture e di autocarri oltre t. 3,5.

Le aree destinate alla sosta dei motocicli ed autovetture devono essere separate da quelle destinate alle soste dei veicoli industriali; i percorsi carrabili non devono prevedere inversioni di marcia da parte dei veicoli industriali ne intersezioni tra correnti veicolari.

Le aree di servizio dovranno prevedere un autonomo sistema fognario indipendente dai presidi idraulici a servizio della strada.

Le aree di servizio devono essere dotate, sulla strade a quattro più corsie, di idonea segnaletica di preavviso posta sulla strada principale indicante i servizi presenti nell'area come previsto dall'art. 136 del DPR 495/92.

Gli accessi su strada per impianti distribuzione carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione

alla tipologia dell'impianto.

Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse.

E' vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia, contemporaneamente, accessi su due o più strade pubbliche.

I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività.

Sull'aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato di altezza non superiore a m.0,20 non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l'insegna su palo indicante il logo della società, o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali.

E' consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l'altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un'altezza di mt. 0,70.

La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure della proiezione a terra della pensilina, è di m. 3,00 dal margine esterno della banchina stradale mentre è di m.5,00 per le rimanenti strutture dell'impianto.

I fabbricati all'interno delle aree di servizio dovranno essere ubicati alla massima distanza dalla sede stradale, compatibilmente con la superficie di terreno disponibile, e comunque ad una distanza minima di m.10,00 da calcolarsi dal ciglio esterno della banchina stradale in destra (Circolare Ministero Trasporti 1056/2006). La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere, per qualità, tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale.

La pavimentazione della area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia.

2. Stazioni di servizio su strade a quattro corsie

Ferme restando le indicazioni precedenti relativamente alle caratteristiche dei servizi offerti, al fine di evitare il taglio di corsia da parte degli automezzi in transito sulla carreggiata opposta a quella dove è ubicato l'impianto, per le strade prive di spartitraffico centrale, e per garantire comunque più elevati standard di sicurezza per quelle dotate di barriera invalicabile centrale, il fronte su strada per tali impianti deve essere dotato oltre che di corsie di decelerazione ed accelerazione, rispettivamente di lunghezza minima pari a mt.75 e 90, di aiuola centrale spartitraffico di lunghezza minima di m. 100,70, comprese le cuspidi di raccordo, in modo tale da realizzare percorsi unidirezionali, secondo lo schema predisposto da Anas – Circolare 79/73 e successivi provvedimenti – ed adottato dalla Città metropolitana.

Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di cui sopra dovrà essere realizzato con curva circolare bicentrica avente raggi di mt.50 e mt.10 rispettivamente. Il punto di tangenza tra tale raccordo e le corsie, indicato nello schema, è il punto da cui devono essere misurate le distanze minime dai punti singolari precedentemente richiamati.

3. Stazioni di servizio su strade a due corsie

Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell'area, tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli.

Gli accessi saranno di lunghezza pari a m. 15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di m.30.

Il ciglio verso strada dell'aiuola, di larghezza minima di m. 0,80 e massima m. 1,50, deve essere ubicato, di norma, a non oltre m. 2,00 dal ciglio bitumato della strada ed in allineamento con gli arginelli stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale.

Le stazioni di rifornimento con prodotti liquidi o gassosi devono intendersi equiparate per caratteristiche, dimensioni e vincoli a quelle che erogano prodotti liquidi.

4. Documentazione da allegare alla domanda per entrambe le tipologie di stazioni di servizio:

a- corografia generale dell'area con indicazione dell'area;

b- planimetria catastale località interessata con evidenziati i confini della proprietà del richiedente e relativo certificato catastale riportante foglio di mappa e particelle interessate;

c-titolo comprovante la proprietà o la disponibilità del terreno sul quale insisterà l'impianto;

d-ubicazione dell'impianto e progressiva chilometrica della strada in asse ad esso, con attestazione del progettista della corrispondenza tra elaborati grafici e lo stato dei luoghi con indicato il confine di proprietà e la distanza dello stesso dal bordo bitumato;

e-pianta particolareggiata e quotata (scala 1:200) dell'attuale stato dei luoghi indicante gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti, estesa per almeno 500 metri per parte per gli impianti sulle 4 corsie, a metri 150 per l due corsie.

f-pianta particolareggiata e quotata, , dell'impianto e degli accessi, scala 1.200, con particolare riferimento oltre che ai fabbricati, all'eventuale lavaggio e ponte sollevatore, al numero dei , loro cubatura e loro ubicazione, (minimo metri 3,00 a partire dal confine di proprietà stradale), numero e tipo di erogatori con o senza dispositivo self service, proiezione pensiline;

g-sezioni trasversali dell'area dell'impianto complete della sede stradale e sue pertinenze, in corrispondenza della mezzeria dell'impianto e degli accessi in scala 1:200 di cui una allo stato attuale ed una allo stato modificato;

h-profilo longitudinale del tratto di strada interessante l'impianto per un'estesa di ml 250 da ambo i lati degli accessi e per un'estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi per le stazioni su quattro corsie;

i-documentazione fotografica;

l-schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall'area dell'impianto, con preciso riferimento alle tubazioni previste, il loro diametro, materiali, nonché collocazione rispetto alla quota del piano viabile oltre al recettore finale, che non potrà essere rappresentato dalle opere di regimazione e presidio idraulico della strada;

m-particolari delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi e dell'aiuola dell'impianto: tombino tubolare, cordoli, zanelle, muretti di delimitazione, ecc.;

n-progetto della segnaletica orizzontale prevista nell'ambito dell'impianto, prevedendo aree separate per le soste delle autovetture e di mezzi commerciali;

o-copia conforme del titolo edilizio rilasciato dal Comune, corredato dei relativi elaborati;

p-copia conforme della concessione-autorizzazione petrolifera riportante l'esatta composizione dell'impianto;